

REGOLAMENTO (CE) N. 381/2001 DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2001
che istituisce il meccanismo di reazione rapida

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità persegue in varie regioni del mondo politiche di aiuto allo sviluppo, di aiuto macrofinanziario, di cooperazione economica, regionale e tecnica, di ricostruzione, di aiuti a favore dei rifugiati e degli sfollati, nonché azioni di sostegno per il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- (2) Gli obiettivi dei programmi di assistenza e di cooperazione, nonché le condizioni per una loro efficace esecuzione possono essere in particolare minacciati, o direttamente compromessi, dall'insorgere di una crisi o dallo scoppio di un conflitto, da attacchi imminenti o effettivi all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità delle persone.
- (3) Nella relazione da esso adottata sullo sviluppo della capacità di gestione non militare delle crisi da parte dell'Unione, il Consiglio europeo di Helsinki, del 10 e 11 dicembre 1999, ha, in particolare, rilevato al riguardo che «occorrerebbe istituire meccanismi di finanziamento rapido quali, ad esempio, il fondo di reazione rapida della Commissione, che consentano di erogare più celermente finanziamenti a sostegno delle attività dell'UE, contribuire alle operazioni condotte da altre organizzazioni internazionali e finanziarie, ove opportuno, le attività delle ONG».
- (4) In tale ottica, per sostenere le politiche e i programmi comunitari esistenti è necessario prevedere un meccanismo che consenta alla Comunità di agire con urgenza per contribuire a ripristinare o a salvaguardare le condizioni normali di esecuzione delle politiche intraprese così da preservarne l'efficacia.
- (5) Un siffatto meccanismo deve consentire in particolare, mediante iter decisionali accelerati, di mobilitare e impegnare rapidamente risorse finanziarie specifiche.
- (6) Spetta al Consiglio e alla Commissione rendere coerenti le attività esterne dell'Unione europea svolte nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, in materia economica e sociale e di sviluppo. Nella relazione sopra menzionata il Consiglio europeo ha quindi sottolineato che «per far fronte più rapidamente e con maggior incisività all'insorgere di situazioni di crisi l'Unione ha bisogno di potenziare la capacità di risposta e l'efficacia dei suoi strumenti e risorse e la loro sinergia».
- (7) L'ambito di applicazione del presente regolamento non include il finanziamento delle attività di cui al («regolamento ECHO») regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario ⁽³⁾.
- (8) È necessaria la massima trasparenza nell'attuazione dell'assistenza finanziaria della Comunità, nonché un adeguato controllo sull'impiego degli stanziamenti.
- (9) La protezione degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro le frodi e le irregolarità sono prese in considerazione dal presente regolamento.
- (10) Per l'adozione del presente regolamento, il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito, alle condizioni definite nel presente regolamento, un meccanismo (in seguito denominato «meccanismo di reazione rapida») destinato a consentire alla Comunità di rispondere in modo rapido, efficace e flessibile a situazioni di emergenza o di crisi o a minacce di crisi.

⁽¹⁾ GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 213.

⁽²⁾ Parere emesso il 17 gennaio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.